



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Collaboratori esperti linguistici Trattamento retributivo
--

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANTONIO MANNA	- Presidente -	
Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO	- Rel. Consigliere -	R.G.N. 22520/2016
Dott. CATERINA MAROTTA	- Consigliere -	R.G.N. 23369/2016
Dott. FRANCESCA SPENA	- Consigliere -	Cron.
Dott. ROBERTO BELLE'	- Consigliere -	Rep.
ha pronunciato la seguente		Ud. 09/03/2022
		CC

ORDINANZA

sul ricorso 22520-2016 proposto da:

MAKOWIEC BEATE DORIS, VILLEN PENALVER FRANCISCA,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5,
presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che li rappresenta e
difende unitamente all'avvocato LORENZO PICOTTI;

- *ricorrenti* -

2022

contro

826

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO;

- *intimata* -

nonché contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura
Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONINO
SGROI, ESTER ADA SCIPLINO, GIUSEPPE MATANO, CARLA D'ALOISIO,
EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO;

- *resistente con mandato* -

e sul ricorso 23369-2016 proposto da:

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO, in persona del Rettore e legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa ex lege
dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia
in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI N. 12;



contro

FINNEL SUSAN ANNE, FISCHER HENS, MAKOWIEC BEATE DORIS, VILLEN PENALVER FRANCISCA, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI n.5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato LORENZO PICOTTI;

- **controricorrenti** -

nonché contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, GIUSEPPE MATANO;

- **resistenti con mandato** -

avverso la sentenza n. 60/2016 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 05/04/2016 R.G.N. 151/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2022 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO.

RILEVATO CHE

1. la Corte d'Appello di Torino, pronunciando sull'appello principale dell'Università degli Studi di Torino e sull'impugnazione incidentale proposta da Susan Anne Finnel, Hens Fischer, Beate Doris Makowiec e Francisca Villen Penalver, ha riformato parzialmente la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto solo in parte le domande degli originari ricorrenti, tutti lettori di lingua straniera divenuti collaboratori esperti linguistici, i quali avevano agito in giudizio chiedendo la rideterminazione del trattamento retributivo agli stessi spettante sulla base del criterio indicato ai fini della ricostruzione della carriera dal d.l. n. 2/2004, convertito dalla legge n. 63/2004, emanato per dare esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia 26 giugno 2001;
2. la Corte territoriale, riassunti i fatti di causa e le rispettive posizioni



delle parti, ha ritenuto, in sintesi, che:

- a) andava rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Università perché gli ex lettori avevano agito in giudizio invocando l'applicazione dell'art. 1 del d.l. n. 2/2004 e, quindi, avevano fatto valere un diritto che poteva essere esercitato solo successivamente all'entrata in vigore del decreto;
- b) non erano ostativi alla proposizione delle domande i giudicati con i quali erano state respinte le domande di adeguamento retributivo, giacché le stesse erano state formulate individuando come titolo della pretesa l'art. 36 Cost. mentre il successivo giudizio riguardava l'esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia del 2001 e della legge n. 63/2004;
- c) non poteva essere dichiarata l'estinzione del giudizio ex art. 26 della legge n. 240/2010, applicabile nei soli casi in cui risulti che «con il trattamento percepito in concreto dal lettore si sia di fatto già realizzato il complicato meccanismo di adeguamento dettato dalla disciplina legislativa»;
- d) il legislatore con il richiamato art. 26 aveva chiarito le modalità di applicazione della disciplina dettata dal d.l. n. 2/2004, quanto alla conservazione dei diritti quesiti ed al rapporto fra il criterio indicato dalla decretazione di urgenza ed il trattamento retributivo ritenuto adeguato dalla contrattazione collettiva, e non si era posto in contrasto con i principi affermati dalla Corte di Giustizia, che aveva ritenuto discriminatorio solo il mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio;
- e) la ricostruzione della carriera non poteva essere disposta a partire dal primo contratto di lettorato, perché il rapporto di lavoro a tempo indeterminato si era instaurato tra le parti solo a seguito di pronunce giudiziali che avevano individuato negli anni accademici 1993/1994 o 1992/1993 l'inizio del rapporto e, quindi, la data di prima assunzione;
- f) il *quantum* doveva essere determinato tenendo conto dell'orario di lavoro osservato, ma a condizione che lo stesso fosse stato oggetto di specifica pattuizione contrattuale;
- g) l'assegno quantificato ai sensi dell'art. 26 della legge n. 240/2010 doveva essere riassorbito dai successivi miglioramenti contrattuali;
- h) sugli importi corrisposti a titolo di differenze retributive andava corrisposta la maggior somma fra interessi legali e rivalutazione



monetaria, dovendo trovare applicazione anche nella fattispecie il divieto di cumulo, riferibile a tutti i rapporti di lavoro instaurati dalle amministrazioni pubbliche;

3. per la cassazione della sentenza hanno proposto distinti ricorsi Beate Doris Makowiec e Villen Penalver Francisca, con atto notificato il 3/6 ottobre 2016 ed iscritto al n. 22520/2016 R.G., e l'Università degli Studi di Torino, con ricorso notificato il 5/11 ottobre 2016 ed iscritto al n. 23369/2016 R.G., al quale hanno replicato con controricorso i litisconsorti indicati in epigrafe;

4. Beate Doris Makowiec e Francisca Villen Penalver hanno depositato memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ.

CONSIDERATO CHE

1. preliminarmente, dato atto della riunione del procedimento n. 23369/2016 R.G. a quello iscritto al n. 22520/2016 R.G. disposta ex art. 335 cod. proc. civ., occorre richiamare il consolidato e condiviso orientamento di questa Corte secondo cui «il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso, fermo restando che tale modalità non é essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale» (Cass. S.U. n. 24876/2017);

1.1. sulla base del richiamato principio deve essere qualificato principale il ricorso di Beate Doris Makowiec e Francisca Villen Penalver, notificato il 6 ottobre 2016, ed incidentale quello dell'Università degli Studi di Torino, pervenuto ai destinatari il successivo 11 ottobre;

2. il ricorso principale denuncia, con il primo motivo formulato ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la «violazione e falsa applicazione dell'art. 45 TFUE e dei principi di diritto comunitario, come interpretati in termini vincolanti nelle sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità Europee (del 30 maggio 1989 e 2 agosto 1993, c.d. Allué I e II; del 6 giugno 2001 e del 18 luglio 2006, di condanna dell'Italia; ed infine del 15 maggio 2008, Delay)» e sostiene, in sintesi, che viola il



diritto dell'Unione, come interpretato dalle sentenze richiamate in rubrica, l'art. 26 della legge n. 240/2010 nella parte in cui opera una divisione artificiosa in due distinti periodi della ricostruzione della carriera, perpetuando un'ingiustificata discriminazione rispetto al trattamento riservato ai lavoratori nazionali;

2.1. i ricorrenti principali addebitano alla Corte territoriale di avere fatto rivivere la legge n. 236/1995 e la contrattazione collettiva sulla stessa basata, senza tener conto delle ragioni per le quali la Corte di giustizia aveva ritenuto quel trattamento non conforme al diritto dell'Unione;

2.2. invocano, pertanto, la disapplicazione della legge statale e, in subordine, sollecitano un nuovo rinvio pregiudiziale o, in via ulteriormente gradata, l'incidente di costituzionalità, ritenendo non manifestamente infondata la questione della violazione degli artt. 3, 36 e 117 Cost;

3. con il secondo motivo, egualmente ricondotto al vizio di cui al n. 3 dell'art. 360 cod. proc. civ., il ricorso principale lamenta la violazione dell'art. 26 comma 3 della legge n. 240/2010 sul rilievo che la ricostruzione della carriera doveva riguardare l'intero periodo di lettorato, a far tempo dalla prima assunzione, e non poteva essere circoscritta solo all'attività lavorativa prestata successivamente alla pronuncia giudiziale che aveva convertito il rapporto a termine in contratto a tempo determinato;

4. con la terza critica i ricorrenti principali denunciano, sotto altro profilo, la violazione dell'art. 26 della legge n. 240/2010 e rilevano che ha errato la Corte territoriale nel ritenere riassorbibile il trattamento integrativo individuale atteso che, in tal modo, non è stato garantito il mantenimento dei diritti maturati nel rapporto di lavoro precedente e la cristallizzazione della retribuzione ha finito per annullare gli effetti dell'anzianità, della quale occorreva invece tener conto per tutto il corso del rapporto;

5. la violazione dell'art. 26 della legge n. 240/2010 è dedotta anche con il quarto motivo che addebita alla sentenza gravata di avere erroneamente escluso la rilevanza, ai fini della quantificazione della retribuzione dovuta, dell'orario di lavoro in concreto osservato, provato attraverso la produzione documentale;

6. il ricorso incidentale denuncia con il primo motivo, ricondotto al



vizio di cui all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 cod. civ., e dell'art. 4, comma 3, del d.l. n. 120/1995, convertito dalla legge n. 236/1995, e censura il capo della sentenza impugnata che ha rigettato l'eccezione di prescrizione, sul rilievo che l'azione poteva essere esperita solo successivamente all'entrata in vigore del d.l. n. 2/2004;

Numero registro generale 22520/2016

Numero sezionale 826/2022

Numero di raccolta generale 16462/2022

Data pubblicazione 20/05/2022

6.1. l'Università sostiene che, al contrario, la pretesa degli originari ricorrenti di riconoscimento del trattamento economico corrispondente a quello dei ricercatori universitari a tempo definito poteva trovare fondamento già nella previsione dell'art. 4 del d.l. n. 120/1995;

7. il secondo motivo del ricorso incidentale lamenta, sempre ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell'art. 2909 cod. civ. perché le domande proposte con il ricorso del 17 novembre 2009 sono corrispondenti a quelle già rigettate dal Pretore di Torino con le decisioni del 21 ottobre 1996, passate in giudicato, che avevano respinte domande di adeguamento retributivo formulate sull'assunto che la retribuzione spettante dovesse essere parametrata a quella dei professori associati a tempo definito o dei ricercatori confermati a tempo definito;

8. con la terza critica la ricorrente incidentale denuncia la violazione dell'art. 1 del d.l. n. 2/2004, dell'art. 26 della legge n. 240/2010 nonché dell'art. 45 del d.lgs. n. 165/2001 e sostiene che non poteva la Corte territoriale tener conto di un monte ore annuo superiore alle 500 ore, anche se oggetto di specifica pattuizione contrattuale, perché il legislatore aveva consentito la diminuzione e non l'aumento, assumendo il dato come limite massimo;

8.1. aggiunge che ai fini del calcolo del differenziale economico occorre tener conto anche degli aumenti contrattuali corrisposti successivamente ma con efficacia retroattiva e, quindi, applicare il principio di competenza, non quello di cassa;

9. l'esame delle censure deve necessariamente essere preceduto dalla ricostruzione, nei suoi passaggi essenziali, dell'evoluzione del quadro normativo, resa necessaria da plurime pronunce della Corte di Giustizia, intervenuta a sanzionare lo Stato Italiano per violazione del Trattato che, nel testo all'epoca vigente, all'art. 48 (poi trasfuso nell'art. 39 e successivamente riprodotto nell'art. 45 della versione consolidata pubblicata in G.U.U.E. 26.10.2012) faceva divieto di



trattamenti discriminatori, fondati sulla nazionalità, fra lavoratori degli Stati membri;

10. l'annosa vicenda dei lettori di lingua straniera ha inizio con l'entrata in vigore dell'art. 28 del d.p.r. 11 luglio 1980 n. 382, che, sottraendo il rapporto di lettorato dal regime di diritto pubblico, prevedeva che i rettori potessero assumere, con contratto di diritto privato di durata non superiore all'anno accademico, lettori di madrelingua straniera «in relazione ad effettive esigenze di esercitazione degli studenti che frequentano i corsi di lingue» e stabiliva che le prestazioni ed i corrispettivi dovessero essere determinati dal consiglio di amministrazione dell'università, al quale era imposto solo un limite massimo, individuato nel livello retributivo iniziale del professore associato a tempo definito;

11. con sentenze del 30 maggio 1989 (in causa C- 33/88 Allué) e del 2 agosto 1993 (in causa C - 259/91 Allué) la Corte di Giustizia delle Comunità Europee ritenne detta normativa contraria all'art. 48 del Trattato, nella parte in cui stabiliva che i contratti tra università e lettori di lingua straniera non potessero protrarsi oltre l'anno, sicché il legislatore è intervenuto a disciplinare nuovamente la materia, inizialmente con una serie di decreti legge non convertiti e reiterati (a partire dal d.l. 21 dicembre 1993 n. 530), e poi con il d.l. 21 aprile 1995 n. 120, convertito con modificazioni nella l. 21 giugno 1995 n. 236 che ha fatto anche salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti legge non convertiti;

12. con questa disciplina, tuttora vigente, si è stabilito che le Università possono assumere, compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci, «con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo indeterminato, ovvero, per esigenze temporanee, con contratto a tempo determinato» «collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre, in possesso di laurea o titolo universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere»;

12.1. è stato, poi, previsto che l'entità della retribuzione, il regime di impegno e gli eventuali obblighi di esclusività dovessero essere fissati, «fino alla stipulazione del primo contratto collettivo», dai consigli di amministrazione delle università in sede di contrattazione decentrata;

12.2. infine il legislatore, dopo avere affermato il principio della necessità della selezione pubblica finalizzata all'assunzione, per



ottemperare al giudicato della Corte di Giustizia, ha stabilito che dovessero essere assunti prioritariamente «i titolari dei contratti di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, in servizio nell'anno accademico 1993-1994, nonché quelli cessati dal servizio per scadenza del termine dell'incarico salvo che la mancata rinnovazione sia dipesa da inidoneità o da soppressione del posto», precisando che «il personale predetto... conserva i diritti acquisiti in relazione ai precedenti rapporti»;

13. con la sentenza 26 giugno 2001, in causa c – 212/99, la Corte di Giustizia ha nuovamente censurato lo Stato italiano per non «aver assicurato il riconoscimento dei diritti quesiti agli ex lettori di lingua straniera, divenuti collaboratori linguistici, riconoscimento invece garantito alla generalità dei lavoratori nazionali»;

13.1. la Corte, adita dalla Commissione delle Comunità ai sensi dell'art. 226 del Trattato, ha osservato che, pur a fronte di una legislazione nazionale volta a garantire la conservazione dei diritti quesiti, l'esame delle prassi amministrative e contrattuali in essere presso sei università italiane aveva fatto emergere situazioni discriminatorie (punti da 31 a 34), non giustificabili con il richiamo all'autonomia degli enti pubblici interessati;

13.2. ha, poi, aggiunto che il principio della necessaria conservazione dei diritti quesiti maturati dagli ex lettori nei rapporti precedenti, diritti garantiti dalla legge n. 230/1962 in caso di conversione del contratto a termine, non poteva essere eluso facendo leva sulla non comparabilità delle situazioni a confronto, derivante per gli ex lettori dalla necessità della selezione pubblica;

13.3. ciò perché entrambe le discipline prevedono «allo scopo di tenere in considerazione l'esperienza professionale dei lavoratori, la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in contratti di lavoro a tempo indeterminato, garantendo la conservazione dei diritti quesiti maturati nell'ambito dei rapporti di lavoro precedenti» (punti 28 e 29);

14. si è avuto successivamente un nuovo intervento del legislatore nazionale che, al fine di dare esecuzione alla sentenza - e con riferimento alle Università italiane ivi considerate - con il d.l. 14 gennaio 2004 n. 2, art. 1, convertito con modificazioni nella l. 5 marzo 2004 n. 63, ha previsto che «ai collaboratori linguistici, ex lettori di



madrelingua straniera delle Università degli Studi della Basilicata, di Milano, di Palermo, di Pisa, di Roma "La Sapienza" e "l'Orientale" di Napoli, già destinatari di contratti stipulati ai sensi del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 28, abrogato dal D.L. 21 aprile 1995, n. 120, art. 4, comma 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 1995, n. 236, è attribuito, proporzionalmente all'impegno orario assolto, tenendo conto che l'impegno pieno corrisponde a 500 ore, un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data di prima assunzione, fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli; tale equiparazione è disposta ai soli fini economici ed esclude l'esercizio da parte dei predetti collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera, di qualsiasi funzione docente»;

Numero registro generale 22520/2016

Numero sezionale 826/2022

Numero di raccolta generale 16462/2022

Data pubblicazione 20/05/2022

15. nei confronti della Repubblica Italiana è stata avviata, con ricorso del 4 marzo 2004, una procedura finalizzata all'irrogazione di sanzioni per l'inosservanza di obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, avendo la Commissione delle Comunità europee ritenuto che l'Italia non avesse dato piena esecuzione alla citata decisione del 26 giugno 2001;

15.1. con sentenza 18 luglio 2006, in causa C-119/04, la Corte di Giustizia CE ha accertato l'inadempimento dei suddetti obblighi, limitatamente alla situazione esistente prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 2 del 2004, escludendone, invece, la permanenza all'esito del nuovo intervento normativo del legislatore nazionale.;

15.2. ha ritenuto, infatti, che gli elementi offerti dalla Commissione non consentissero di esprimere un giudizio di inadeguatezza dei parametri utilizzati per la ricostruzione della carriera degli ex lettori, tanto più che il legislatore nazionale aveva fatto salvi i trattamenti più favorevoli (punti da 35 a 39);

16. con l'art. 26, comma 3, della legge n. 240 del 2010 il legislatore ha interpretato il citato d.l. n. 2 del 2004, precisando che « in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 26 giugno 2001, nella causa C - 212/99, ai collaboratori esperti linguistici, assunti dalle università interessate quali lettori di madrelingua straniera, il trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, in misura proporzionata all'impegno orario effettivamente assolto, deve essere



attribuito con effetto dalla data di prima assunzione quali lettori di madrelingua straniera a norma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sino alla data di instaurazione del nuovo rapporto quali collaboratori esperti linguistici, a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236. A decorrere da quest'ultima data, a tutela dei diritti maturati nel rapporto di lavoro precedente, i collaboratori esperti linguistici hanno diritto a conservare, quale trattamento retributivo individuale, l'importo corrispondente alla differenza tra l'ultima retribuzione percepita come lettori di madrelingua straniera, computata secondo i criteri dettati dal citato decreto-legge n. 2 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 63 del 2004, e, ove inferiore, la retribuzione complessiva loro spettante secondo le previsioni della contrattazione collettiva di comparto e decentrata applicabile a norma del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236. ».

Numero registro generale 22520/2016

Numero sezionale 826/2022

Numero di raccolta generale 16462/2022

Data pubblicazione 20/05/2022

17. anche la norma di interpretazione autentica rinvia, al pari dell'art. 4 del d.l. n. 120/1995, alla contrattazione collettiva di comparto che già con l'art. 51 del CCNL 21.5.1996, richiamata la decretazione di urgenza, aveva compiutamente disciplinato il rapporto intercorrente con i collaboratori esperti linguistici, stabilendone le mansioni, l'orario di lavoro, il trattamento retributivo fondamentale, quantificato in £ 22.000.000 annui lordi (per 500 ore effettive annue) ed in £ 44.000 orarie;

17.1. l'art. 22 del CCNL 13 maggio 2003 aveva, poi, previsto che in sede di contrattazione integrativa di Ateneo sarebbe stata data «applicazione alla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26.1.2001 nella causa C - 212/99, relativa agli ex lettori di lingua straniera rientranti in tale sentenza, attraverso la definizione di una struttura retributiva per la categoria dei CEL che riconosca l'esperienza acquisita» ed aveva precisato che a tal fine sarebbe stata considerata «come decorrenza iniziale dell'anzianità la data di stipula del primo contratto di lavoro ex art. 28 d.p.r. 382/80 e/o come CEL ex art. 4 della legge n. 236/195 (o precedenti normative)...»;

18. il contrasto sorto nella giurisprudenza di questa Corte in merito all'interpretazione dell'art. 26 della legge n. 240/2010 ed



all'applicabilità della normativa dettata per i CEL ai lettori che avevano ottenuto la conversione in sede giudiziale del rapporto instaurato ex art. 28 del d.P.R. n. 382/1980, è stato risolto dalle Sezioni Unite con più pronunce contestualmente rese (Cass. S.U. n. 19164/2017, Cass. S.U. n. 24963/2017 nonché Cass. S.U. n. 21972/2017 riguardante il contratto di lettorato ex art. 24 della legge n. 62/1967 al quale è stata ritenuta applicabile, quanto agli aspetti economici, la disciplina dettata dal d.l. n. 120/1995) ed è stato affermato che:

- a) l'esegesi dell'art. 26, comma 3, della legge n. 240/2010, nella parte in cui prevede l'estinzione dei giudizi pendenti, deve essere orientata alla salvaguardia del diritto di azione, sicché l'estinzione può operare solo qualora rilevi il nuovo assetto dato dal legislatore alla materia, senza che ne derivi una vanificazione dei diritti azionati (Cass. S.U. n. 19164/2017);
- b) la continuità normativa e l'analogia tra la posizione soppressa degli ex lettori e quella di nuova istituzione dei collaboratori esperti linguistici comporta che, se l'ex lettore abbia ottenuto l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per la nullità della clausola di durata con sentenza passata in giudicato, va comunque applicata la disciplina di fonte legale dettata dal d.l. n. 2/2004, come interpretato autenticamente dall'art. 26 della legge n. 240/2010, da valere anche per le Università non espressamente menzionate dal legislatore (Cass. S.U. nn. 19164 e 24963 del 2017);
- c) la trasformazione *ope legis* (e quindi anche per sentenza definitiva) del rapporto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato deve essere equiparata, ai fini dell'applicazione del d.l. n. 2/2004, alla conclusione del contratto ex d.l. n. 120/1995, in quanto in entrambi i casi l'interesse perseguito è comunque quello di realizzare, dal punto di vista contenutistico e non formale la medesima finalità di stabilizzazione del rapporto (Cass. S.U. n. 24963/2017);
- d) la pronuncia di conversione del rapporto di lettorato non rende nullo per assenza di causa il contratto individuale stipulato ai sensi della nuova normativa perché, pur a fronte di un rapporto unitario ed ininterrotto, le parti possono modificare il regolamento pattizio in quanto nel rapporto di lavoro, che è un rapporto di durata, si può parlare di diritti quesiti solo in relazione a prestazioni già rese o ad una fase già esaurita (Cass. S.U. n. 19164/2017);



19. sviluppando i principi sintetizzati nel punto che precede questa Corte ha, poi, deciso numerose controversie nelle quali, pur nella diversità delle fattispecie, venivano in rilievo questioni connesse all'interpretazione delle fonti normative e contrattuali succedutesi nel tempo ed alla rilevanza di precedenti giudicati;

Numero registro generale 22520/2016

Numero sezionale 826/2022

Numero di raccolta generale 16462/2022

Data pubblicazione 20/05/2022

in continuità con le pronunce rese dalle Sezioni Unite sono stati enunciati i seguenti principi di diritto:

a) l'estinzione prevista dall'art. 26 della legge n. 240/2010 opera «in ragione, del pieno riconoscimento a favore degli ex lettori di madrelingua straniera del bene della vita al quale i medesimi aspirano con la proposizione del contenzioso» (Corte Cost. n. 38/2012) e, pertanto, la disposizione è applicabile nei soli casi in cui la pretesa fatta valere in giudizio sia esattamente coincidente con quanto stabilito dalla norma di interpretazione autentica in merito alla quantificazione del trattamento economico spettante agli ex lettori (Cass. nn. 6341, 3910, 3814 del 2019 e Cass. nn. 20765 e 15019 del 2018);

b) al rapporto intercorrente fra l'Università e l'ex lettore che abbia ottenuto l'accertamento in via giudiziale della sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato si applicano l'art. 1 del d.l. n. 2/2004, come autenticamente interpretato dall'art. 26 della legge n. 240 del 2010 e la disciplina contrattuale dettata dal CCNL 21.5.1996 comparto Università per i collaboratori esperti linguistici, a prescindere dalla sottoscrizione del contratto ex art. 4 del d.l. n. 120/1995 al quale, ove mancante, va equiparata, ai fini dell'applicazione del richiamato art. 1 d.l. n. 2/2004 e della norma di interpretazione autentica, la sentenza di conversione del rapporto (Cass. 6341, 3910, 3814, 3198 del 2019; Cass. nn. 20765, 15019, 14203 del 2018);

c) nei rapporti giuridici di durata l'autorità del giudicato esplica efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione a condizione che non si verificano sopravvenienze, di fatto o di diritto, che mutino il contenuto materiale del rapporto o ne modifichino il regolamento, sicché, quanto agli ex lettori divenuti collaboratori linguistici, l'ultrattività del giudicato relativo alla «giusta retribuzione» è impedita qualora la statuizione si fondi su obblighi accessori imposti al lettore diversamente disciplinati dalla normativa sopravvenuta (Cass. n. 20765/2018);



d) nell'ambito del rapporto di lavoro sono configurabili diritti quesiti, che non possono essere incisi dalla contrattazione collettiva, solo con riferimento a situazioni che siano già entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato, per cui l'art. 4 del d.l. n. 120/1995, convertito dalla l. n.236/1995, si interpreta nel senso che al momento della sottoscrizione del contratto di collaborazione linguistica doveva essere riconosciuta all'ex lettore l'anzianità di servizio maturata in forza dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 28 d.P.R. n. 382/1980 ai fini dell'applicazione degli istituti contrattuali che valorizzano l'anzianità medesima ed ai connessi profili previdenziali (Cass. S.U. n. 21972/2017 e Cass. n. 20765/2018);

e) il d.l. n. 2/2004, convertito dalla l. n. 63/2004, per ottemperare alla sentenza della Corte di Giustizia del 26.6.2001 in causa C - 212/99, ha previsto un criterio di ricostruzione a fini economici della carriera degli ex lettori da valere a far tempo dalla data di prima assunzione, ma ha fatto salvo il trattamento di miglior favore e tale deve ritenersi il riconoscimento, anche se ottenuto in sede giudiziale, di una retribuzione oraria, per il lavoro svolto come lettore, superiore a quella risultante dall'applicazione del criterio indicato dal richiamato d.l. n. 2/2004 (Cass. n. 20765/2018);

f) la conservazione del trattamento di miglior favore previsto dal d.l. n. 2/2004 opera nei limiti precisati dall'art. 26, comma 3, della legge n. 240/2010 sicché dalla data di sottoscrizione del contratto in qualità di collaboratore esperto linguistico all'ex lettore va attribuita la differenza, a titolo di assegno personale, fra la retribuzione determinata ai sensi del d.l. n. 2/2004, eventualmente maggiorata per effetto della clausola di salvaguardia, ed il trattamento retributivo previsto dalla contrattazione collettiva di comparto e decentrata, restando escluso che la retribuzione stessa possa rimanere agganciata, anche per il periodo successivo alla stipula del contratto di collaborazione, alle dinamiche contrattuali previste per i ricercatori confermati a tempo definito (Cass. n. 20765/2018);

g) il termine di prescrizione del diritto riconosciuto dall'art. 1 del d.l. n. 2 del 2004 decorre dalla data di entrata in vigore della nuova normativa (Cass. nn. 13175, 14203, 15018 del 2018);

h) la pronuncia di accoglimento della Corte costituzionale n. 459 del 2000 non si estende ai dipendenti di enti pubblici non economici, ai

Numero registro generale 22520/2016

Numero sezionale 826/2022

Numero di raccolta generale 16462/2022

Data pubblicazione 20/05/2022



quali si applica il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi, ancorché i rapporti di lavoro risultino qualificati di «diritto privato», in quanto sussistono le ragioni di contenimento della spesa pubblica che sono alla base della disciplina differenziata, secondo la *ratio decidendi* prospettata dal Giudice delle leggi (Cass. nn. 20765 e 13175 del 2018);

20. i richiamati principi, condivisi dal Collegio e qui ribaditi, comportano il rigetto del primo e del terzo motivo del ricorso principale nonché del primo motivo del ricorso incidentale;

21. quanto alla eccepita prescrizione, che l'Università torna a far valere con la prima censura dell'impugnazione incidentale, va sottolineato che il legislatore per adempiere gli obblighi imposti in sede eurounitaria, ha conferito retroattività alla disciplina dettata dal d.l. n. 2/2004, prevedendo che il trattamento economico riconosciuto dovesse essere attribuito «con effetto dalla data di prima assunzione», ed imponendo una ricostruzione a fini economici della carriera non subordinata ad alcun'altra condizione;

21.1. contrariamente a quanto asserito dall'Università il diritto non poteva esercitato, nei termini riconosciuti dal legislatore, prima dell'emanazione della nuova disciplina, perché le sentenze della Corte di Giustizia richiamate nei punti che precedono avevano solo accertato la violazione del principio di non discriminazione, in relazione al mancato riconoscimento dei diritti quesiti, ma non avevano indicato le modalità attraverso le quali detti diritti dovevano essere garantiti, né avevano precisato quale fosse la retribuzione da riconoscere ai lettori per il periodo in cui, ai sensi dell'art. 28 del d.P.R. n. 382/1980, la quantificazione della stessa era rimessa ai consigli di amministrazione dell'Università, avendo il legislatore indicato solo il limite massimo non superabile;

22. parimenti infondati sono il primo ed il terzo motivo del ricorso principale, che sollecitano la disapplicazione dell'art. 26 della legge n. 240/2010, sul presupposto erroneo che il riassorbimento contrasterebbe con i principi affermati dalla Corte di Giustizia;

22.1. nei precedenti citati è stato evidenziato che il criterio sulla base del quale doveva essere effettuata la ricostruzione della carriera indicato dal d.l. n. 2/2004 non comporta il definitivo "aggancio" alla retribuzione piena prevista per i ricercatori confermati a tempo



definitivo, in relazione agli sviluppi contrattuali successivi alla stipula del contratto di collaborazione linguistica;

22.2. il legislatore, infatti, ha chiarito la questione, obiettivamente incerta, del rapporto fra la previsione contenuta nel d.l. n. 2/2004 e la disciplina dettata dalla contrattazione collettiva, a ciò autorizzata dal d.l. n. 120/1995, precisando che a far tempo dalla sottoscrizione del contratto di collaborazione linguistica l'eventuale trattamento più favorevole viene conservato a titolo individuale nella misura corrispondente alla differenza fra quanto percepito a detta data come lettore di madrelingua straniera, ai sensi del richiamato d.l. n. 2/2004, e la retribuzione dovuta al collaboratore linguistico sulla base della contrattazione collettiva nazionale e decentrata;

22.3. in tal modo il legislatore, da un lato, ha impedito che il passaggio dal lettorato alla collaborazione linguistica potesse risolversi in una *reformatio in peius* del livello retributivo raggiunto, dall'altro ha ribadito la specificità propria del collaboratore linguistico, non equiparabile al docente, specificità che giustifica la differenziazione retributiva rispetto a quest'ultimo ed il conferimento del potere alle parti collettive di individuare la retribuzione proporzionata alla qualità e quantità della prestazione, a prescindere dal raffronto con il trattamento economico riservato al personale docente;

22.4. si tratta, sostanzialmente, di un *assegno ad personam*, non dissimile da quello garantito nell'impiego pubblico contrattualizzato in caso di mobilità o di modificazioni del rapporto di impiego e da quello che le parti collettive avevano previsto con l'art. 51 del CCNL 21.5.1996 per consentire ai collaboratori esperti linguistici assunti prima della stipula dello stesso contratto di conservare il trattamento più favorevole concordato a livello di Ateneo;

22.5. d'altro canto non si ravvisa alcuna violazione dei principi fissati dalla Corte di Giustizia perché, come hanno chiarito le Sezioni Unite con la sentenza n. 21972/2017, la garanzia della conservazione dei diritti maturati nella precedente fase del rapporto va limitata « a tutti quegli istituti contrattuali che valorizzano l'anzianità di servizio e quindi, in sostanza, la classe di stipendio di riferimento, gli scatti biennali contrattualmente previsti, i parametri di calcolo del trattamento di fine rapporto (T.F.R.) e con riferimento ai profili concernenti la contribuzione previdenziale.»;



22.6. la nozione di diritto quesito accolta dalle Sezioni Unite coincide con quella indicata dalla Corte di Lussemburgo, che con la sentenza 26.7.2001, in causa C – 212/99, ha precisato che «se i lavoratori beneficiano in forza della legge n. 230 della ricostruzione della loro carriera per quanto riguarda aumenti salariali, anzianità e versamento da parte del datore di lavoro dei contributi previdenziali fin dalla data della loro prima assunzione, gli ex lettori di lingua straniera, divenuti collaboratori linguistici, devono altresì beneficiare di una ricostruzione analoga con effetti a decorrere dalla data della loro prima assunzione» (punto 30);

Numero registro generale 22520/2016

Numero sezionale 826/2022

Numero di raccolta generale 16462/2022

Data pubblicazione 20/05/2022

22.7. d'altro canto garantendo la ricostruzione della carriera nei termini che risultano dal combinato disposto del d.l. n. 2/2004 e della legge n. 240/2010 non è stato in alcun modo violato il principio di non discriminazione ed anzi, al contrario, il rispetto del divieto di *reformatio in peius* è stato garantito con le stesse modalità attraverso le quali è assicurato, tanto nell'impiego pubblico quanto in quello privato, in ogni ipotesi in cui si discuta di modificazioni oggettive e soggettive del rapporto che implicino la conservazione del trattamento economico acquisito;

22.8. ne discende che non si può dare seguito alla sollecitazione contenuta a pag. 20 del ricorso principale atteso che «il giudice nazionale di ultima istanza non è soggetto all'obbligo di rimettere alla Corte di giustizia la questione di interpretazione di una norma comunitaria quando non la ritenga rilevante ai fini della decisione o quando ritenga di essere in presenza di un *acte claire* che, in ragione dell'esistenza di precedenti pronunce della Corte ovvero dell'evidenza dell'interpretazione, rende inutile (o non obbligato) il rinvio pregiudiziale» (Cass. n. 14828/2018 e la giurisprudenza ivi richiamata);

22.9. nel caso di specie la Corte di Giustizia nelle decisioni richiamate in premessa ha sempre precisato che in virtù del principio di non discriminazione ai lettori di lingua straniera, divenuti collaboratori linguistici, deve essere assicurato il medesimo trattamento riservato, in situazioni analoghe, ai lavoratori di cittadinanza italiana ed ha anche aggiunto che la Repubblica italiana non era stata obbligata «a identificare una categoria di lavoratori analoga agli ex lettori e ad equiparare completamente il trattamento riservato a questi ultimi a



quello di cui beneficia la detta categoria» (punto 37 della sentenza 18.6.2006);

22.10. per le medesime ragioni indicate nei punti che precedono va ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale nei termini prospettati, perché non risultano violati gli obblighi comunitari né il principio della parità di trattamento ed inoltre il trattamento retributivo non si può dire non adeguato alla qualità e quantità del lavoro prestato, in ragione della non equiparabilità del lettore al docente;

23. il secondo motivo del ricorso incidentale è ammissibile ma infondato;

23.1. con la recente sentenza n. 5669/2022 le Sezioni Unite hanno affermato che in caso di denunciata violazione dell'art. 2909 cod. civ. «il ricorrente ha l'onere, a pena di inammissibilità del ricorso, sia di specifica indicazione ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. del precetto sostanziale violato, nei cui limiti deve svolgersi il sindacato di legittimità, sia di specifica indicazione ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. della sede nel giudicato del precetto di cui si denuncia l'errata interpretazione e dell'eventuale elemento extratestuale, ritualmente acquisito nel giudizio di merito, che sia rilevante per l'interpretazione del giudicato»;

23.2. in linea con le indicazioni date dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, gli oneri formali imposti dal richiamato art. 366 cod. proc. civ. sono stati intesi in termini meno rigorosi rispetto all'orientamento, emerso in passato, che richiedeva l'integrale trascrizione della pronuncia passata in giudicato;

23.3. nel ricorso l'Università, oltre ad indicare specificamente le modalità di produzione dei documenti (doc. 49 - 50 - 51 del fascicolo di parte dell'Università depositato nel giudizio di primo grado), ha trascritto nel corpo del motivo le conclusioni degli atti introduttivi sulle quali il Pretore di Torino aveva pronunciato, ritenendole non fondate, sicché risultano assolti gli oneri sopra indicati, come precisati dal recente arresto delle Sezioni Unite;

23.4. l'eccezione, peraltro, è infondata per le medesime considerazioni già espresse da questa Corte in tema di decorrenza del *dies a quo* della prescrizione, giacché il diritto che gli ex lettori hanno fatto valere nel presente giudizio si fonda sul d.l. n. 2/2004, come interpretato



autenticamente dalla legge n. 240/2010, ossia su una disposizione normativa che il legislatore ha emanato con la specifica finalità di ottemperare alla pronuncia della Corte di Giustizia (chiaro in tal senso è l'incipit dell'art. 1: *In esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee in data 26 giugno 2001 nella causa C-212/99...*), sicché si tratta di un'azione autonoma e distinta da quella di adeguamento retributivo ex art. 36 Cost., proposta in un diverso contesto normativo e contrattuale;

24. sono, invece, fondati il secondo ed il quarto motivo del ricorso principale giacché l'art. 1 del d.l. n. 2/2004 nel prescrivere che all'ex lettore «è attribuito, proporzionalmente all'impegno orario assolto, tenendo conto che l'impegno pieno corrisponde a 500 ore, un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data di prima assunzione», è chiaro nell'imporre la ricostruzione della carriera per l'intero periodo di dottorato e non già a partire dal momento in cui il rapporto, a seguito di pronuncia giudiziale, è stato dichiarato a tempo indeterminato;

24.1 d'altro canto il trattamento retributivo, che va commisurato anche alla quantità del lavoro svolto, deve essere quantificato tenendo conto «dell'impegno orario assolto», ossia della dimensione quantitativa della prestazione effettivamente resa sicché, fermo restando che l'onere di provare l'orario osservato grava sul lettore, non appare giustificata la limitazione operata dalla Corte territoriale, che ha tenuto conto delle sole pattuizioni contrattuali;

25. per le medesime ragioni indicate nel punto che precede è infondato il terzo motivo del ricorso incidentale, nella parte in cui si sostiene che in nessun caso poteva essere superato il limite delle 500 ore, posto che quel limite è stato indicato dal legislatore al solo fine di individuare la retribuzione oraria spettante al lettore, mentre, quanto al trattamento retributivo complessivo, la norma è chiara nell'affermare che lo stesso debba essere proporzionato «all'impegno orario assolto»;

25.1. per il resto il motivo, quanto alle modalità di calcolo del differenziale, resta assorbito dall'accoglimento parziale del ricorso principale;

26. in via conclusiva devono essere accolti il secondo ed il quarto



motivo del ricorso principale, mentre vanno rigettati i motivi dell'impugnazione incidentale, e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame attenendosi ai principi indicati nei punti 24 e 25 e provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità;

27. in ragione del parziale accoglimento del ricorso principale non sussistono, per i ricorrenti principali, le condizioni processuali richieste dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228;

27. quelle condizioni ricorrono, invece, per la ricorrente incidentale in quanto l'esenzione prevista in via generale dal richiamato d.P.R. opera per le Amministrazioni dello Stato e non per gli enti pubblici autonomi, seppure autorizzati ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (Cass. n. 20682/2020).

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il secondo ed il quarto motivo del ricorso principale di Makowiec Beate Doris e Villen Penalver Francisca e rigetta il ricorso incidentale dell'Università degli Studi di Torino. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso ed ai motivi accolti e rinvia alla Corte d'Appello di Torino, in diversa composizione, alla quale demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-*quater* dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale Università degli Studi di Torino, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso incidentale, a norma del cit. art. 13, comma 1-*bis*, se dovuto.

Così deciso nella Adunanza camerale del 9 marzo 2022

Il Presidente

Antonio Manna

Numero registro generale 22520/2016

Numero sezionale 826/2022

Numero di raccolta generale 16462/2022

Data pubblicazione 20/05/2022



Numero registro generale 22520/2016

Numero sezionale 826/2022

Numero di raccolta generale 16462/2022

Data pubblicazione 20/05/2022

